

## **TI\_GERICHTE 35.2012.75 vom 10. April 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-04-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2012.75](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2012.75)

FR: TI\_GERICHTE 35.2012.75 du 10 avril 2013

IT: TI\_GERICHTE 35.2012.75 del 10 aprile 2013

### **Regeste**

Assicuratore LAINF ha negato a ragione all'assicurato il diritto ad una rendita. Determinazione del reddito da invalido secondo DPL è corretto, in virtù dell'obbligo di ridurre il danno

### **Erwägungen**

#### **E. 7**

aprile 2010 consid. 4; STF 8C\_742/2008 del 17 marzo 2009 consid. 6.2.; DTF 123 V 230 consid. 3c; 117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (cfr. STF 8C\_742/2008 del 17 marzo 2009 consid. 6.2.; DTF 113 V 22 consid. 4b pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita superiore se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da limitarne l'erogazione. Se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa e di guadagno residua, il reddito da invalido va determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS), edita dall'Ufficio federale di statistica, oppure dalla documentazione dell'CO 1 relativa ai posti di lavoro (DPL) (cfr. STF 8C\_763/2009 del 7 aprile 2010). In concreto, come stabilito dall'assicuratore LAINF, vi sono altre attività, leggere e adeguate, esigibili dal profilo medico, nelle quali l'interessato potrebbe conseguire un reddito maggiore rispetto a quello concretamente percepito presso il negozio di modellismo. Dalla documentazione agli atti emerge, infatti, che le attività di cui alle DPL sono leggere e adeguate, in quanto rispettose delle limitazioni funzionali indicate dal dr. Gehri nel rapporto della visita medica di chiusura del 16 gennaio 2012 (cfr. doc. 151). Dalle schede "requisiti fisici" allegate ad ognuna delle DPL indicate dall'amministrazione, infatti, emerge il carattere leggero ed essenzialmente sedentario delle attività prescelte, le quali in ogni caso non implicano mai il dover assumere la posizione inginocchiata, impossibile per l'interessato (cfr. doc. XIII/bis). Il TCA non ha quindi motivo per dubitare della rappresentatività delle attività indicate dall'amministrazione, la cui esigibilità, del resto, dal profilo medico, non è stata contestata dal patrocinatore dell'insorgente adducendo validi motivi di ordine medico, ma solo chiedendo in maniera generica di sapere come potrebbe l'interessato svolgere determinate attività (cfr. doc. XV). Inoltre, dalla documentazione agli atti emerge che, nelle attività leggere adeguate di cui alle DPL, il ricorrente presenta una capacità di guadagno maggiore rispetto a quella concretamente realizzata alle dipendenze della ditta \_\_\_\_\_. Di conseguenza, risulta appropriato attenersi, per quanto concerne la determinazione del

reddito da invalido dell'assicurato, ai dati delle DPL (cfr. STF 8C\_742/2008 del 17 marzo 2009). Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF resistente ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso cinque aziende ticinesi. L'CO 1 ha indicato che dai medesimi risulta che nelle attività leggere che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi infortunistici residuali, e meglio l'aiuto stampatore presso la \_\_\_\_\_, l'aiuto orologiaio presso la \_\_\_\_\_, il raffilatore presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, il preparatore di cioccolata presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, l'aiuto montatore elettricista presso la \_\_\_\_\_, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2012, un reddito annuo pari a fr. 50'453.00 (cfr. doc. XIII/bis). D'altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata sopra, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio. In effetti, dalla tabella prodotta al doc. XIII/bis si evince che sono 43 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 33'000.-- e a fr. 73'022.-- e infine che quello medio è di fr. 51'128.--. In relazione all'esigenza di rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL (cfr. DTF 129 V 472), il TCA osserva che il valore considerato dall'assicuratore LAINF convenuto (fr. 50'453.--) è inferiore rispetto alla media dei salari medi (fr. 51'128.--), ciò a tutto vantaggio dell'assicurato. In conclusione, accertato che i cinque posti di lavoro segnalati dall'amministrazione rispettano appieno le limitazioni funzionali descritte dal medico dell'CO 1, il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL. Esso ammonta a fr. 50'453.00. Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3). Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50'453.-- al reddito, incontestato, che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l'infortunio, e cioè fr. 53'381.-- (cfr. consid. 2.6.) - è del 5.49%, arrotondato al 5% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41, come calcolato dall'assicuratore infortuni. Accertato che il grado di invalidità non raggiunge la soglia minima del 10% fissata dall'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'amministrazione ha correttamente negato a RI 1 il diritto alla rendita. 2.7. L'assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all'esenzione dalle tasse e spese processuali e all'ammissione al gratuito patrocinio (cfr. art. 3 cpv. 1 LAG, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Tenuto conto di quanto già deciso da questa Corte nella sentenza 35.2011.74 del 16 aprile 2012, RI 1 deve essere considerato indigente. Visto che anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.